



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
Fax +41 (58) 122 48 49
municipio@chiasso.ch

**MESSAGGIO MUNICIPALE N. 2 / 2021 -----
ACCOMPAGNANTE LA VARIANTE DI PR RELATIVA ALLA DEFINIZIONE
DELLO SPAZIO RISERVATO ALLE ACQUE AI SENSI DELL'OPAc -----**

Al lodevole

CONSIGLIO COMUNALE

6830 C h i a s s o

Egregio signor Presidente,

Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

1. Introduzione

Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova regolamentazione federale concernente la Legge sulla Protezione delle Acque (LPaC) e la relativa Ordinanza (OPAc) con le quali è stato definito ex-novo il cosiddetto “spazio riservato alle acque”.

Nel settembre del 2015, il Dipartimento del Territorio (DT) ha pubblicato la nuova Linea guida “Spazio riservato alle acque”, a cui si fa riferimento per quanto attiene un'esposizione più dettagliata delle basi legali e della metodologia di definizione di detti spazi, i quali a livello normativo costituiscono una zona di protezione speciale, sovrapposta alle destinazioni di base definite dai PR comunali.

Suddetta fascia di protezione e valorizzazione si sviluppa di regola sui due lati rispetto all'asse di ogni corso d'acqua fino alla linea di distanza definita dalla citata Ordinanza (si parla perciò di delimitazione di un “corridoio”), in funzione della larghezza dell'alveo naturale e di sue altre caratteristiche. A titolo eccezionale è possibile proporre un disassamento della fascia, ove fosse ad es. impedito un adeguato sfruttamento edificatorio dei fondi interessati. Altre eccezioni sono previste in casi particolari.

2. Modifiche proposte

Nel PR in vigore, i corsi d'acqua sin qui rilevati sono indicati nei diversi piani sulla base della cartografia catastale.

A livello normativo vige l'art. 9 NAPR - parte prima, che prescrive unicamente quanto segue:

La distanza di un edificio dal ciglio esterno degli argini, rispettivamente dalla riva naturale degli alvei non corretti, dev'essere di almeno ml 6.00.

Eccezioni possono essere concesse di volta in volta dal Dipartimento del Territorio.

Queste prescrizioni risultano oggi di fatto applicabili solo limitatamente, in quanto sovente in contrasto con la legislazione federale vigente in materia, segnatamente l'OPAc.

L'approvazione di questa variante costituisce la premessa per una corretta applicazione dell'OPAc sul territorio comunale e la base per dare un coerente seguito a dei progetti di rinaturazione e rivalorizzazione dei corsi d'acqua.

3. Atti della variante di PR

L'incarto di Variante si compone dei seguenti atti, datati settembre 2018:

- Piano delle zone in scala 1:2'500 / Variante di PR "Spazio riservato alle acque (OPAc)";
- la modifica delle NAPR – parte prima, agli artt. 9 e 32 ter;
- il rapporto di pianificazione con i relativi allegati.

La variante come tale si concretizza tramite la modifica dei seguenti articoli della NAPR – parte prima:

- Art. 9: stralcio del vigente cpv. 6 "Distanze dai corsi d'acqua"
- Art. 32 ter: Zona di protezione delle acque superficiali – nuovo articolo:
 1. *La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque giusta gli artt. 36a legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPac, RS 814.20), 41a e 41b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc, RS 814.201). Al suo interno è consentito realizzare interventi di sistemazione, rivitalizzazione, impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.*
 2. *Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.*
 3. *In assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque, devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011.*

4. Esito dell'esame preliminare

Seguendo la procedura stabilita precedentemente dalla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) ed ora dalla Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) e dal relativo Regolamento (RLst), entrati in vigore il 1° gennaio 2012, il Municipio, in data 23 novembre 2018, ha approvato la variante trasmettendola il 29 novembre 2018 al Dipartimento del Territorio (DT) per l'esame preliminare. In data 17 luglio 2020 il DT ha rilasciato il suo rapporto d'esame preliminare positivo, indicando precisazioni e richieste di correzioni puntuali, di cui diremo al capitolo successivo.

5. Presa di posizione del Municipio sull'esito dell'esame preliminare dipartimentale

Il Municipio ha preso posizione sull'esame preliminare del DT mediante ris. mun. 1249 / 5 ottobre 2020 sugli atti delle varianti di PR.

In questo documento, il Municipio ha sintetizzato le proposte di adattamento formulate dal DT nel citato esame preliminare, indicando in forma interlocutoria come l'Esecutivo intende recepire queste osservazioni nel seguito del processo pianificatorio:

- Tratta 4f — Faloppia: lo studio di fattibilità definitivo è ancora in affinamento per aspetti richiesti dall'Ufficio corsi d'acqua. Si ritiene prematuro prevedere ora un dissassamento dello spazio riservato ai corsi d'acqua. Con ogni probabilità, occorrerà elaborare a tempo debito una variante di PR ad hoc che consideri altri aspetti (diminuzione del calibro stradale, modifica alberature, spostamento posteggi, attraversamenti del torrente; ecc.).
- Tratta 4h — confluenza Faloppia e Breggia: correzione grafica suggerita per meglio considerare l'area di confluenza da implementare nel piano.
- Tratta 5b, canale Brogeda: si condivide la considerazione per cui lo spazio riservato verrà verificato e adattato valutando le preesistenze.
- Tratta 6b, Roggia Molinara: si condivide la considerazione similmente a quanto esposto per la tratta 5b.
- Tratta 7c, Riale zona Giovannina: è stata approvata una domanda di costruzione ancora valida in data 18 novembre 2019 con preavviso favorevole dell'Ufficio corsi d'acqua, che ha precisato come non vi siano elementi che possano far ipotizzare una rimessa a cielo aperto in un futuro prossimo. Pertanto non si accoglie la proposta dipartimentale di modifica del piano.
- Tratta 22a: la proposta viene accolta senza riserve.

6. Informazione pubblica e presa di posizione del Municipio

Il Municipio ha posto in pubblica consultazione per un periodo di 30 giorni, dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020, gli atti della variante di PR e durante questo intervallo non è pervenuta alcuna osservazione.

7. Prosecuzione della procedura

Questa variante, dopo aver seguito l'iter procedurale previsto dalla Lst e dal relativo RLst, viene ora sottoposta al Legislativo per l'adozione di sua competenza; successivamente verrà pubblicata e, trascorsi i termini di ricorso, trasmessa al Consiglio di Stato per l'approvazione di sua competenza.



Restando a vostra disposizione per ulteriori ragguagli, che riterrete utili e necessari, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. È ADOTTATA LA VARIANTE DI PR IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE DELLO SPAZIO RISERVATO ALLE ACQUE AI SENSI DELL'OPAc, COMPRENDENTE: -----
 - 1.1 L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ZONE; -----
 - 1.2 LA MODIFICA AGLI ARTICOLI 9 E 32 TER DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PR, PARTE PRIMA; -----
 - 1.3 IL RAPPORTO DI PIANIFICAZIONE DI CARATTERE INDICATIVO. -----
2. IL MUNICIPIO È AUTORIZZATO A COMPLETARE LE PROCEDURE D' APPROVAZIONE A' SENSI DEL PUNTO 7 DEL PRESENTE MESSAGGIO. -----

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Bruno Arrigoni



Umberto Balzaretti

Allegati: - artt. 9 e 32 ter, Norme d'Attuazione del PR, parte prima.

I seguenti documenti sono ostensibili presso l'Ufficio Tecnico comunale:

- rapporto di pianificazione citato;
- planimetria Piano delle zone in scala 1:2'500 / Variante di PR "Definizione dello spazio riservato alle acque ai sensi dell'OPAc", settembre 2018 studio habitat.ch, Airola.



Art. 9 Distanze

Stralcio del vigente cpv. 6

6. Distanze dai corsi d'acqua

~~La distanza di un edificio dal ciglio esterno degli argini, rispettivamente dalla riva naturale degli alvei non corretti, dev'essere di almeno ml 6.00.~~

~~Eccezioni possono essere concesse di volta in volta dal Dipartimento del Territorio.~~

Art. 32 ter Zona di protezione delle acque superficiali

Nuovo articolo

1. La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque giusta gli artt. 36a legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPac, RS 814.20), 41a e 41b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc, RS 814.201). Al suo interno è consentito realizzare interventi di sistemazione, rivitalizzazione, impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.
2. Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.
3. In assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque, devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011.